

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marcovalerio POZZATO	Presidente
Alberto RIGONI	Consigliere
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45851 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

1. Gilioli Alberto, nato a Salsomaggiore T. (PR) il 20 dicembre 1960, C.F. GLLLRT66T20H720D, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Conti;

2. Giorgi Marco, nato a Ravenna il 1° maggio 1961, C.F. GRGMRC61E01H199B, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mendogni;

3. Massari Andrea, nato a San Secondo Parmense (PR) il 28 gennaio 1973, C.F. MSSNDR73A28I153R, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Luca;

4. Raminzoni Valentino, nato a Fidenza (PR) il 29.04.1947, C.F. RMNVNT47D29B034E, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Luca;

5. Bariggi Maria Pia, nata a Fidenza (PR) il 06.09.1948, C.F. BRGMRP48P46B034Q, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Luca;

6. Amigoni Franco, nato a Salsomaggiore T. (PR) il 11.03.1961, C.F. MGNFNC61C10H720R, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Luca;

7. Frangipane Alessia, nata a Fidenza (PR) il 28.01.1975, C.F.

FRNLSS75A68B034X, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Luca;

8. Malvisi Davide, nato a Parma il 15.10.1979, C.F. MLVDVD79R15G337G,

rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Luca;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale del 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 85, c. 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui termine è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 2022 dall'art. 16, c. 7, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228;

Uditi, nell'udienza in collegamento da remoto del 30 marzo 2022, con l'assistenza del segretario Stefania Brandinu:

il relatore Consigliere Riccardo Patumi;

il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Alberto Mingarelli;

l'avv. Giorgio Conti per Alberto Gilioli;

l'avv. Marcello Mendogni per Marco Giorgi;

l'avv. Antonio De Luca per Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Ramiggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 22 ottobre 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe indicati, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 35.666,48 in favore del Comune di Fidenza

(PR).

La vicenda trae origine da un contenzioso tra il sig. Claudio Malavasi ed il Comune sopra menzionato, in relazione a una procedura indetta da tale Ente locale per mobilità volontaria, a copertura di un posto di Dirigente a tempo pieno ed indeterminato.

Nelle vicende oggetto di contenzioso il sig. Malavasi aveva chiesto lo spostamento della data stabilita per gli orali, comunicatagli solo 7 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento, e aveva proposto cinque date alternative, tutte successive, ma abbastanza ravvicinate a quella stabilita, motivandole con la necessità di rispettare un concomitante impegno con il Comitato dell'ente di appartenenza. Il Presidente della Commissione, con nota a propria firma, aveva negato il differimento, affermando che alla possibilità di accoglimento ostava la necessità di rispettare il termine finale entro il quale terminare la procedura di mobilità con lo svolgimento della prova orale.

Con il verbale conclusivo, la Commissione ha rilevato che l'unico candidato ammesso agli orali non si era presentato.

Ne è derivato un lungo contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo, che la Procura regionale, con l'atto di citazione, suddivide in due fasi, alle quali corrispondono altrettante poste di danno azionate.

Una prima fase, di merito, è iniziata con la presentazione, da parte del sig. Malavasi, di un ricorso al Giudice amministrativo per l'annullamento del verbale con il quale il Comune di Fidenza aveva concluso negativamente la procedura selettiva in argomento senza consentirgli di presentarsi, per il colloquio orale, in un giorno diverso.

Il giudizio di primo grado di merito è stato preceduto da un accoglimento, da

SENT. N. 94/2022/R

parte del TAR per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza n. 9/2018, di una richiesta di sospensiva presentata dal sig. Malavasi, avente ad oggetto il verbale della Commissione esaminatrice relativo all'esito della procedura.

La sopramenzionata Sezione del TAR, nel merito, si è espressa con sentenza n. 160/2018, che ha accolto il ricorso affermando l'obbligo, a carico della Commissione esaminatrice, di "*riconvocare il ricorrente per il sostenimento della prova orale*".

Il Consiglio di Stato, Sezione V, adito in appello dal Comune di Fidenza per la riforma di quest'ultima sentenza, ha innanzitutto rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della pronuncia, con ordinanza n. 4490/2018; successivamente, con sentenza n. 1006/2020, ha altresì respinto l'appello nel merito.

Una seconda fase, per l'ottemperanza, su ricorso del sig. Malavasi, si è aperta per l'esecuzione della sentenza del TAR.

Il Comune di Fidenza, infatti, nelle more del giudizio di merito, successivamente all'ordinanza cautelare del TAR ad esso indirizzata, aveva aggiornato la propria struttura organizzativa, con deliberazione della Giunta comunale n. 126, del 6 giugno 2018 (approvata nelle more tra il passaggio in decisione della causa e la pubblicazione della sentenza, e dopo l'ordinanza cautelare favorevole al Malavasi).

Il provvedimento era stato adottato al dichiarato fine di rientrare nel limite di spesa di cui all'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, sopprimendo la figura del Dirigente amministrativo messa a concorso con la procedura impugnata, sospesa e poi annullata. Il Sindaco, con un consequenziale decreto, richiamati

SENT. N. 94/2022/R

i precedenti atti con i quali era stato conferito al sig. Gilioli, Dirigente del settore servizi tecnici, in via temporanea ed eccezionale, anche l'affidamento del settore amministrativo (fino all'esperimento del concorso pubblico impugnato dal Malavasi), glielo aveva affidato in via definitiva, in tal modo concentrando in favore di una sola figura i poteri precedentemente suddivisi tra il dirigente dei servizi tecnici e il dirigente amministrativo.

La Procura regionale afferma che tali atti sarebbero andati nella direzione opposta rispetto all'esecuzione della sentenza n. 160, del TAR Emilia-Romagna, ponendosi in aperto contrasto, o in elusione, rispetto all'ordinanza cautelare che aveva sospeso nelle more gli atti impugnati.

In merito alla decisione di cancellare il posto già messo a concorso, parte attrice fa proprio quanto affermato dal TAR in sede di giudizio di ottemperanza con la più volte menzionata sent. n. 300/2018, secondo cui non rileverebbe la giustificazione dell'amministrazione di dover rientrare nel limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, poiché il "taglio" da effettuare non obbligava il Comune di Fidenza ad intervenire proprio sulla procedura "congelata" in virtù del contenzioso pendente.

La sentenza TAR n. 300/2018 ha, pertanto, affermato l'obbligo del Comune di riconvocare il ricorrente per sostenere la prova orale, dichiarando inefficaci la deliberazione n. 126/2018 della Giunta comunale e il decreto sindacale n. 29/2018.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, infine, con sentenza n. 1007/2020, ha dichiarato improcedibile l'appello con il quale il Comune di Fidenza aveva chiesto la riforma della sentenza n. 300/2018 del TAR Emilia Romagna.

Ritiene la procedente Procura che dalla complessiva vicenda emerga come

SENT. N. 94/2022/R

l'operato del Comune di Fidenza sia stato finalizzato a contrastare l'assunzione del sig. Malavasi, traducendosi in un accanimento personale che avrebbe cagionato un danno erariale.

Nella prima fase, in particolare, rilevarebbe l'illecito costituito dal fatto che la Commissione non ha accordato al Malavasi il termine di 20 giorni dalla comunicazione della data della prova orale allo svolgimento della stessa, termine previsto sia dalla Legge che dal Regolamento comunale, e inderogabile.

Né, secondo la Procura, rilevarebbe la motivazione addotta dall'Amministrazione per giustificare tale scelta, consistente nell'affermata necessità di rispettare il termine previsto per espletare la prova orale e terminare la procedura, poiché quest'ultimo termine sarebbe irrilevante, al contrario del termine di preavviso stabilito a tutela dei partecipanti le selezioni pubbliche. In questo scenario, la precedente Procura rimarca le motivazioni presenti nella sentenza n. 160/2018, del TAR Emilia Romagna, successivamente confermate dal Consiglio di Stato.

Il danno cagionato al Comune di Fidenza in questa prima fase, secondo parte attrice, sarebbe pari a € 21.315,48: € 1.903,20 per le spese di lite del primo grado di giudizio, € 325,00 per contributo unificato, € 5.106,92 per la parcella dell'avvocato del Comune Massimo Rutigliano, € 1.268,80 per la condanna alle spese di lite dell'appello in sede cautelare al Consiglio di Stato, € 7.295,60 condanna alle spese di lite dell'appello nel merito al Consiglio di Stato e € 5.415,80 per parcella dell'avvocato Rutigliano del Comune (di cui 1.863,16 già pagati e 3.552,64 in via di pagamento e, secondo quanto affermato dalla Procura con l'atto di citazione, sollecitati dal legale).

SENT. N. 94/2022/R

È chiamato a rispondere per la prima posta di danno, relativa alle spese per il giudizio di merito, innanzitutto il Presidente Gilioli per il quale chiede, in quanto principale responsabile dell'illecito commesso nei confronti del sig. Malavasi riferibile a tale fase, la condanna all'80% del danno ad essa riconducibile.

Quindi, è domandata la condanna del commissario Marco Giorgi rispetto al quale la Procura regionale sostiene: *“Costui [il sig. Giorgi] dice semplicemente che ha constatato l'assenza del Malavasi il giorno del colloquio, ma non accenna minimamente alle mail di Malavasi che chiedevano il rinvio per cui ritiene questa Procura che ne fosse a conoscenza e che avesse condiviso pienamente la decisione del presidente Gilioli di escludere tout court il Malavasi dalla procedura”*.

In questo quadro, poiché il sig. Giorgi *“non ha dimostrato di ignorare”* le lettere del sig. Malavasi, dovrebbe anch'egli rispondere, seppur limitatamente al 20% del danno cagionato (ancora una volta riferito alla prima fase).

La Procura ha stralciato, invece, la posizione del terzo componente la Commissione, sig.ra Elena Cagliari, già destinataria dell'invito a dedurre, la quale in sede di audizione personale ha rappresentato come non le siano state mostrate le *e-mail* del sig. Malavasi, con le quali era stato richiesto il rinvio della prova orale.

Rispetto alla seconda fase, relativa alle spese sostenute dal Comune di Fidenza in sede di ottemperanza, verrebbero in rilievo innanzitutto le condotte degli assessori e del Sindaco del Comune di Fidenza poste in essere in elusione o conclamata violazione delle pronunce del Giudice amministrativo che, come riportato nella sentenza del TAR Emilia Romagna n. 300/2018, si sono tradotte in due atti che il Giudice amministrativo ha dichiarato inefficaci

SENT. N. 94/2022/R

perché ritenuti in diretta violazione dei provvedimenti esecutivi emessi dalla medesima Autorità Giudiziaria: la delibera di Giunta comunale n. 126, del 6 giugno 2018, con la quale è stato cancellato il posto da dirigente già messo a concorso e il decreto n. 29/2018 del 24.7.2018, che ha attribuito le relative funzioni all'altro dirigente già in servizio in comune, il dott. Gilioli.

Il danno al Comune di Fidenza, derivante dalle spese dallo stesso sostenute per il giudizio di ottemperanza, sarebbe pari a € 14.351,16: € 1.903,20 per condanna alle spese di lite; € 325,00 per contributo unificato; € 4.377,36 per parcella dell'avvocato Massimo Rutigliano, incaricato dal Comune (somma non ancora erogata); € 450,00 contributo unificato relativo al giudizio di appello e € 7.295,60, per la parcella dell'avvocato Carlo Masi, anche lui incaricato dal Comune.

Di tali spese la Procura ritiene debbano essere a chiamati a rispondere, oltre al Sindaco e ai membri della Giunta comunale che hanno votato a favore della delibera, anche il sig. Gilioli, principalmente per il parere reso. Al contrario, non è stato citato in giudizio la Vicesegretario comunale, sig.ra Samantha Rossi, che ha dichiarato di avere avuto solo meno di due ore per studiare i tanti argomenti all'ordine del giorno, avendo saputo che avrebbe dovuto svolgere la funzione di Segretario nell'ambito della riunione di Giunta solo con un brevissimo preavviso, in ragione di un improvviso impedimento del Segretario.

La Procura chiama a rispondere il sig. Gilioli per non avere riconvocato il Malavasi nonostante l'ordine giudiziario in tal senso, nonché per avere ommesso di astenersi nel rilasciare il parere di regolarità tecnica nonostante il conflitto di interessi conseguente al fatto che il mancato accesso del Malavasi

gli avrebbe garantito un incremento retributivo.

Parte attrice contesta l'affermazione del Comune secondo cui sarebbe stato soppresso il posto dirigenziale in argomento allo scopo di conseguire un risparmio di spesa: innanzitutto, in quanto gli oneri di pagamento del Malavasi sarebbero stati a carico dello Stato (norma prevista come incentivo per il personale della CRI, che è stata trasformata in ente privato); inoltre, giacché sarebbero state percorribili altre strade per realizzare risparmi.

Il Sindaco e gli assessori del Comune di Fidenza sono ritenuti responsabili dalla Procura procedente per l'approvazione della delibera di Giunta n. 126/2018 nonché, il primo, anche per l'emanazione del decreto sindacale n. 29/2018.

A fronte, infatti, della pronuncia del TAR Emilia-Romagna, che aveva riaperto il procedimento amministrativo di mobilità esterna per consentire al sig. Malavasi di effettuare la prova orale, il Comune non avrebbe potuto rivedere il proprio assetto organizzativo in quanto così facendo (mediante la delibera di Giunta n. 126/2018), sopprimendo quindi il posto messo a concorso per mobilità, ha inciso su un procedimento aperto. In questo scenario non risulta plausibile che il Sindaco e i componenti della Giunta che avevano conferito incarichi agli avvocati di resistere al precedente ricorso di Malavasi, potessero platealmente ignorare la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 160/2018, che imponeva di portare a conclusione il concorso rispetto al quale era stata preclusa al sig. Malavasi la possibilità di sostenere la prova orale.

Il Sindaco Andrea Massari, inoltre, con il suo decreto n. 29/2018, prevedendo l'attribuzione in via definitiva, al sig. Gilioli, anche delle responsabilità del servizio già oggetto del concorso al quale aveva partecipato Malavasi, si è

SENT. N. 94/2022/R

posto ulteriormente in contrasto con le pronunce del Giudice amministrativo.

Parte attrice ricollega la vicenda oggetto del presente giudizio a una accentuata inimicizia tra il Sindaco e il sig. Malavasi e, a supporto di tale affermazione, produce anche le dichiarazioni di due persone informate sui fatti. In una di queste un assessore (all'epoca dei fatti) ha dichiarato che durante una riunione di giunta il Sindaco avrebbe affermato che *“fino a quando lui sarebbe stato il Sindaco di Fidenza il dott. Malavasi non sarebbe mai entrato in Comune”*; in un'altra, un consigliere di minoranza, ha affermato che *“L'inimicizia tra il Malavasi e il Sindaco è circostanza notoria e discende dalla vicenda del concorso per mobilità del posto a dirigente amministrativo del Comune di Fidenza bandito nel lontano 2017 e vinto dallo stesso Malavasi dopo numerose pronunce del TAR Parma e del Consiglio di Stato, peraltro oggetto di numerosi articoli della stampa locale [...]”*.

Il Sindaco, in uno scenario di manifesto abuso di poteri di ufficio, avrebbe addirittura ottenuto di far passare il percorso di una pista ciclabile su terreni di proprietà dei parenti della moglie del sig. Malavasi, per provocarne l'esproprio, invece che su altri tracciati che, in realtà, sarebbero stati migliori.

In ragione di queste ultime considerazioni, la Procura regionale afferma che, quantomeno rispetto alla seconda fase del contenzioso, la condotta dei responsabili dovrebbe essere considerata come caratterizzata da dolo, in ragione di quella che Parte attrice considera una precisa volontà di ignorare una sentenza esecutiva molto chiara e del compimento di atti amministrativi del tutto incompatibili con la sua esecuzione.

Ritenendo che in questo scenario fossero ravvisabili i presupposti per l'affermazione di responsabilità amministrativa nei confronti del Presidente e

SENT. N. 94/2022/R

dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso cui aveva partecipato il sig. Malavasi, in riferimento alla prima fase; del Sindaco, del vice segretario, del sig. Malavasi e dei componenti della Giunta del Comune di Fidenza, in riferimento alla seconda, la precedente Procura, in data 10 giugno 2021, ha emesso nei loro confronti l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del codice della giustizia contabile.

Tutti i dieci soggetti invitati hanno inviato controdeduzioni.

Esaminate le argomentazioni svolte dagli invitati a dedurre, la Procura regionale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per procedere nei confronti della componente della Commissione Elena Cagliari, né del vicesegretario Samantha Rossi.

Al contrario, la Procura, non ritenendo idonee le controdeduzioni prodotte dagli altri soggetti invitati a giustificare le rispettive condotte, ha fatto seguire nei loro confronti il deposito di atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti.

Per quanto sopra, la precedente Procura chiede che il sindaco Massari Andrea, gli assessori Raminzoni Valentino, Bariggi Maria Pia, Amigoni Franco, Frangipane Alessia, Malvisi Davide e il dirigente Gilioli Alberto, rispondano a titolo di dolo, in solido, del danno di € 14.351,16.

In subordine, in caso di valutazione di sussistenza del solo elemento della colpa grave, chiede che il Sindaco Massari Andrea venga chiamato a rispondere del 25% del danno, il dirigente Gilioli Alberto nella misura del 15%, mentre il restante 60% vada suddiviso in parti uguali (12% del totale), tra gli assessori Raminzoni Valentino, Bariggi Maria Pia, Amigoni Franco, Frangipane Alessia, Malvisi Davide.

SENT. N. 94/2022/R

Per questi motivi, citati a comparire i sigg. Gilioli Alberto, Marco Giorgi, Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi, nel rassegnare le conclusioni, il Pubblico Ministero chiede che siano condannati al pagamento della somma complessiva di € 35.666,48 in favore del Comune di Fidenza, divisa in due diverse partite di danno (€ 21.315,32 ed € 14.351,16), ripartita tra i soggetti responsabili come precisato nell'atto di citazione, e comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, con facoltà di accrescimento, anche secondo equità, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio.

Il sig. Alberto Gilioli si è costituito con memoria depositata l'8 marzo 2022, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Conti.

Esponde dettagliatamente una serie di argomentazioni finalizzate a dimostrare che il sig. Malavasi, in realtà, non avrebbe mai avuto la possibilità di prestare servizio presso il Comune di Fidenza e che avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura indetta dal comune in quanto non aveva l'autorizzazione da parte dell' ESACRI (Ente di appartenenza), né avrebbe potuto averla, in quanto inserito, a sua richiesta, nel contingente di personale per le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente, del quale era unico Dirigente. Ne consegue che non avrebbe potuto lasciare l'incarico poiché, essendo unico Dirigente, non sarebbe stato possibile al Commissario liquidatore dichiarare la cessata necessità, almeno fino al 2021.

Evidenzia che il Comune di Fidenza sarebbe venuto a conoscenza di tale circostanza solo dopo la conclusione dei giudizi davanti al Giudice

SENT. N. 94/2022/R

amministrativo, al momento in cui ha attivato le procedure per l'assunzione.

Secondo la difesa, addirittura, il sig. Malavasi non avrebbe avuto neanche l'intenzione di prendere servizio presso il Comune di Fidenza.

Sottolinea che, al termine della procedura successiva alla nomina di diversa Commissione per procedere all'esame del sig. Malavasi, in esecuzione dei giudizi amministrativi dai quali è originato il danno oggetto dell'odierno giudizio, il sig. Malavasi è stato dichiarato decaduto dai diritti conseguenti all'esito positivo della prova orale, per mancata produzione del nulla osta e mancata presa di servizio fissata per il 1° gennaio 2021.

La difesa del sig. Gilioli afferma che non risponde a realtà l'affermazione della Procura regionale secondo la quale l'esclusione del sig. Malavasi dalla procedura avrebbe determinato per il Comune di Fidenza maggiori oneri in quanto il costo conseguente al suo trasferimento sarebbe stato sopportato dal Dipartimento della funzione pubblica. Al contrario, il costo sarebbe stato a carico del Comune di Fidenza, in considerazione della circostanza che era stata attivata una mobilità volontaria, mentre il beneficio per l'ente di destinazione era ricollegato dalla normativa alla circostanza che il trasferimento fosse avvenuto a seguito di mobilità d'ufficio.

Da ciò ne consegue anche, in questa prospettiva, in riferimento alla seconda richiesta di danno, che non potrebbe essere considerato illecito il parere reso dal sig. Gilioli, in quanto finalizzato a razionalizzare la spesa per il personale nel rispetto della normativa vigente.

In questo scenario si evidenzia che l'opportuna valutazione della circostanza per cui il trasferimento del sig. Malavasi sarebbe stato senza oneri a carico del Comune avrebbe rivestito un ruolo determinante nelle decisioni del

Giudice amministrativo.

In tale quadro la sentenza del TAR Emilia Romagna, nel ritenere applicabile anche alla mobilità volontaria il preavviso di almeno 20 giorni tra la comunicazione della data fissata per sostenere il colloquio e quest'ultimo, sarebbe stata innovativa, seppur poi confermata in appello.

Rispetto al giudizio contabile non rileverebbe in alcun modo una pregiudiziale amministrativa: i fatti oggetto dell'odierno giudizio potrebbero essere diversamente considerati dal Giudice contabile; in particolare, una diversa valutazione potrebbe basarsi sull'assunto che il sig. Malavasi non avrebbe avuto diritto a partecipare alla procedura di mobilità.

In merito all'elemento soggettivo riferito alla prima fase degli eventi dannosi, la colpa grave andrebbe esclusa, in quanto al momento della richiesta del colloquio non era stato adeguatamente comprovato l'impedimento, nonché in ragione della circostanza che il termine di 20 giorni tra la convocazione e lo svolgimento del colloquio non era mai rispettato, neanche da altre amministrazioni; ciò, fino alla sentenza del TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma, che ha visto il Comune di Fidenza soccombente in un contesto di innovatività giurisprudenziale.

Andrebbe, inoltre, valorizzata la circostanza che il Giudice amministrativo non ha condannato il Comune di Fidenza a un importo elevato di spese di lite, in tal modo dimostrando di non ritenere censurabile il comportamento tenuto dall'Amministrazione, al di là dell'affermata illegittimità dell'atto.

Per altro verso, non spettava al sig. Gilioli la determinazione di resistere in giudizio, con la conseguenza che nessuna colpa potrebbe ravvisarsi a suo carico rispetto a essa.

SENT. N. 94/2022/R

Neppure può essere attribuita al medesimo convenuto la mancata riconvocazione del sig. Malavasi: in un primo momento, poiché il Comune di Fidenza attendeva l'esito dell'impugnazione della sentenza del TAR; successivamente, in quanto era nominata una diversa Commissione in ragione del conflitto di interessi del sig. Gilioli.

Il parere di regolarità tecnica reso dal Gilioli relativamente alla decisione di sopprimere il posto da Dirigente non potrebbe essere considerato caratterizzato da dolo in quanto, come già sostenuto dalla difesa, l'operazione complessiva avrebbe comportato un risparmio di spesa per il Comune di Fidenza.

In questo contesto, il rilievo di dolo a carico del Gilioli si fonda sostanzialmente sulle affermazioni del consigliere di minoranza depositate dalla Procura a dimostrazione di una presunta grave inimicizia tra il Sindaco di Fidenza e il sig. Malavasi.

Da ultimo è richiamata la sentenza n. 296/2021 del TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, che ha riconosciuto la legittimità dell'operato del Comune di Fidenza in merito all'individuazione del tracciato della ciclovia. Tale pronuncia sarebbe tale da confutare ogni sospetto persecutorio da parte del Comune di Fidenza nei confronti del sig. Malavasi e dei suoi affini.

Nel rassegnare le conclusioni, la difesa del sig. Gilioli chiede:

- in via principale l'assoluzione del convenuto;
- in subordine, che venga fatto adeguato uso del potere riduttivo.

I signori Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi si sono costituiti con memoria depositata in data 10 marzo 2022, con il patrocinio dell'avv. Antonio

De Luca.

Nel ricostruire i fatti, la difesa dei convenuti afferma, tra l'altro, che:

- l'unico atto che, secondo la Procura contabile, sarebbe formalmente contrastante con la sentenza del TAR n. 160/2018 sarebbe il decreto del Sindaco n. 29/2018 (che ha concentrato nel dirigente dei servizi tecnici - arch Gilioli - anche i compiti e le funzioni del dirigente amministrativo, cioè il posto messo a concorso e poi soppresso), il quale è conseguente alla delibera di Giunta n. 126/2018. Quindi, da tale delibera nascerebbe l'inottemperanza che, peraltro, sarebbe in contrasto non già con la sentenza (che ancora non era stata pubblicata) bensì con l'ordinanza cautelare del TAR Emilia Romagna, n.9/2018;

- sarebbe errata l'affermazione della Procura regionale, secondo cui la motivazione del risparmio di spesa addotta da alcuni convenuti per giustificare la riorganizzazione della struttura dell'ente sarebbe insussistente, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 2, d. lgs. n. n. 178/2012 la retribuzione del sig Malavasi sarebbe stata a carico del MEF; in realtà, infatti, la procedura di mobilità in argomento non era stata indetta dal Comune di Fidenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 178/2012 bensì ex art 30, legge n. 165/2001 e le previsioni relative alla mobilità d'ufficio non sarebbero applicabili al diverso istituto della mobilità volontaria qual era quella nel caso di specie;

- contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura contabile, i pagamenti ancora dovuti all'avvocato Massimo Rutigliano non sarebbero stati sollecitati; anzi, lo stesso avrebbe verbalmente espresso la propria volontà di non chiederne la corresponsione;

- le amministrazioni pubbliche conservano la possibilità di rivedere il proprio

SENT. N. 94/2022/R

assetto organizzativo anche rispetto a seguito di una pronuncia dell'Autorità giudiziaria e il Comune di Fidenza, nel rivedere la propria organizzazione, avrebbe correttamente perseguito il pubblico interesse al contenimento della spesa;

- gli Amministratori convenuti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura regionale, non conoscevano, al momento di approvare il nuovo organigramma, la sentenza del Tar Emilia Romagna n. 160/2018; infatti, la sentenza è successiva a tale delibera.

I convenuti innanzitutto evidenziano la non opponibilità delle statuizioni del Giudice amministrativo ai singoli Amministratori, i quali non sono stati parte del giudizio.

In tale quadro, la Commissione di concorso non avrebbe potuto violare il termine ultimo stabilito per la conclusione del procedimento, fissato dal bando di concorso e quindi, in quanto *lex specialis*, vincolante.

La sospensiva implicava non già l'immodificabilità dell'organigramma, bensì solo che il sig. Malvasi aveva il diritto di sostenere la prova orale, cosa diversa dal ritenere che, in caso di esito positivo del colloquio, avesse diritto all'assunzione, con conseguente impossibilità per il Comune di rivedere il proprio assetto organizzativo. Ciò, troverebbe conferma nel fatto che la sentenza del TAR non ha attribuito al Commissario il potere di sottoscrivere il contratto di lavoro.

Gli incolpati sopracitati ricordano che, se è vero che il risparmio di spesa avrebbe potuto ottenersi anche in altro modo, e cioè sopprimendo altre figure, è altresì da considerare che la soppressione della figura dirigenziale era coerente con gli indirizzi della contrattazione, che prevedevano una riduzione

delle figure dirigenziali.

In tale scenario, è errata la prospettazione attorea per cui il Comune non avrebbe dovuto sostenere alcuna spesa per il trattamento economico del sig.

Malavasi, in quanto, trattandosi di mobilità volontaria e non già di mobilità

d'ufficio, detto costo sarebbe gravato comunque sul Comune di Fidenza: il

TAR avrebbe travalicato i propri poteri operando valutazioni di competenza

del Comune in materia di riorganizzazione dei servizi e, per quanto sopra, la

decisione di resistere in giudizio prima e di appellare poi, supportata dalle

indicazioni dei legali che poi hanno patrocinato il Comune, quantomeno non

potrebbe essere considerata come caratterizzata da colpa grave. In tal senso

deporrebbero anche le indicazioni degli avvocati Masi e Rutigliano che hanno

suggerito di ricorrere in appello avverso la sentenza emessa dal Giudice

amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

Gli incolpati asseriscono che le dichiarazioni depositate dalla Procura, che

provverebbero la grave inimicizia tra il Sindaco e il sig. Malavasi, sarebbero

inammissibili in quanto non acquisite nel contraddittorio. Per quanto poi

riguarda il contenzioso tra il Comune di Fidenza e il sig. Malavasi, affermano

che il TAR di Parma ha ritenuto legittima la scelta del tracciato della pista

ciclabile.

Si chiede, infine, che siano dichiarati inammissibili ed espunti dal fascicolo di

causa i documenti depositati dalla Procura e presentati dal sig. Malavasi tra il

29 luglio e l'8 ottobre 2021, in quanto acquisiti successivamente alla notifica

dell'invito a dedurre e, pertanto, in violazione dell'art 67 C.g.c.

Da ultimo, in merito alla quantificazione del danno, i medesimi convenuti

suggeriscono che l'avvocato Massimo Rutigliano, diversamente da quanto

SENT. N. 94/2022/R

prospettato dalla Procura regionale con l'atto di citazione, non avrebbe sollecitato il pagamento delle somme non corrispostegli; al contrario, avrebbe rappresentato verbalmente che *"in considerazione dell'esito della controversia, non le avrebbe richieste"*. Per quanto sopra esposto, il danno sarebbe stato erroneamente quantificato da Parte attrice.

Nel rassegnare le conclusioni gli incolpati domandano:

- in via preliminare, che siano espunti dal fascicolo i doc. 28, 31 e 38, poiché introdotti in causa in manifesta violazione dell'art. 67 C.g.c.;
- nel merito, che sia respinta ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata, non provata o per assenza di colpa grave, con rifusione delle spese.

In via istruttoria, si chiede che sia chiamato a testimoniare l'avvocato Massimo Rutigliano, sia in merito alla paternità delle note a sua firma depositate dalla difesa, sia con riferimento alla sua dichiarazione secondo cui non sarebbe stato richiesto alcun compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito.

Il sig. Marco Giorgi si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2022, con il patrocinio dell'avv. Marcello Mendogni.

Contesta la posizione della Procura la quale, nell'affermare la sua responsabilità, asserisce, tra l'altro, che *"non ha dimostrato di ignorare le lettere del Malavasi dove questo chiedeva una data diversa"*.

Il convenuto sostiene che, in tal modo, la Procura non solo non avrebbe provato che il sig. Giorgi fosse a conoscenza della richiesta di differimento, ma neanche avrebbe allegato tale circostanza, giacché in realtà Parte attrice non afferma che ne fosse e a conoscenza, ma semplicemente ritiene di evincerlo dal fatto che, in sede di deduzioni, non ha fatto riferimento a tale

istanza.

Contesta la logica del ragionamento per cui non parlare di un fatto dimostrerebbe la conoscenza dello stesso e ricorda il principio per il quale l'onere della prova è intestato all'Attore; a supporto della necessità di applicare tale principio richiama diverse sentenze di questa Corte.

In questa prospettiva, l'unico fatto comprovato sarebbe che il sig. Giorgi ha constatato l'assenza del candidato, come da verbale dallo stesso firmato.

Sono contestate le conclusioni alle quali è giunto il Giudice amministrativo. Secondo il convenuto il preavviso di 20 giorni non avrebbe dovuto trovare necessaria applicazione alla procedura oggetto dell'odierno giudizio, in quanto di mobilità e non integrante, invece, un concorso pubblico. Ritiene che la resistenza in giudizio sia stata, quindi, legittima in ragione di tale assunto, nonché a fronte del fatto che, sempre secondo il convenuto, la giurisdizione in materia del Giudice amministrativo non era pacifica.

Ritiene, inoltre, che il sig. Malavasi avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva non avendo titolo per parteciparvi, in forza del disposto di cui all'art. 8, c. 2, D. Lgs. n. 178/2012, in quanto facente parte del personale individuato nel contingente propedeutico alla gestione liquidatoria dell'ESACRI, suo ente di appartenenza, che non gli aveva rilasciato nulla osta, né dichiarazione di cessata attività. Quest'ultima, in tale scenario, sarebbe stata richiesta solo il 30 dicembre 2020 e negata da ESACRI.

Nel rassegnare le conclusioni, chiede che:

- siano respinte le domande proposte nei propri confronti, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate e non provate, con vittoria delle spese di giudizio;

- in via subordinata, sia esercitato il potere riduttivo.

All'udienza del 30 marzo 2022, il Pubblico Ministero si è richiamato all'atto di introduzione del giudizio e alle conclusioni ivi dedotte; ha formalmente dichiarato di non aver comunicato alle parti i documenti depositati dalla Procura sub. 28, 31 e 38 dei quali l'avvocato De Luca ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità.

L'avv. Giorgio Conti, per Alberto Gilioli, nel chiedere l'assoluzione del proprio assistito si è richiamato alla propria comparsa di costituzione in giudizio e alle conclusioni ivi dedotte;

l'avv. Marcello Mendogni per Marco Giorgi nel chiedere l'assoluzione del proprio assistito, si è richiamato alla propria comparsa di costituzione in giudizio e alle conclusioni ivi dedotte;

l'avv. Antonio De Luca per Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Ramiggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi, nel chiedere l'assoluzione dei propri assistiti si è richiamato alla propria comparsa di costituzione in giudizio e alle conclusioni ivi dedotte.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto, occorre perimetrare l'oggetto del presente giudizio sulla base della formale pretesa secondo la quale parte attrice chiede che gli odierni convenuti siano chiamati a risarcire il danno indiretto consistente nelle spese legali e processuali conseguenti al contenzioso che si è sviluppato davanti al Giudice amministrativo, tra il 2018 e il febbraio 2020, tra il sig. Malvasi e il Comune di Fidenza.

Detto contenzioso ha avuto ad oggetto l'operato della Commissione

SENT. N. 94/2022/R

esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità fra enti, indetta del menzionato Comune.

Tale contenzioso, come evidenziato dalla Procura regionale, può suddividersi in due fasi, con conseguente contestazione di due diverse poste di danno nei confronti degli odierni convenuti.

Una prima è relativa al giudizio di merito concernente la richiesta, da parte del Malavasi, di annullamento del verbale della Commissione esaminatrice con il quale quest'ultima ha esitato la procedura dichiarandola conclusa negativamente a seguito del rigetto della richiesta dello stesso Malavasi di potersi presentare per il colloquio orale in un giorno diverso e successivo rispetto a quello stabilito all'atto della convocazione. Ciò, secondo quanto affermato dal TAR per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, con sentenza n. 160/2018, in violazione della norma che stabilisce la necessità di convocare il candidato, per il sostenimento della prova orale, almeno venti giorni prima della prova. La sentenza, che segue l'ordinanza n. 9/2018 con la quale il menzionato TAR aveva accordato la sospensiva, ha accolto il ricorso del sig. Malavasi, dichiarandolo "manifestamente fondato".

Successivamente, il Consiglio di Stato, Sezione V, è stato chiamato ad esprimersi dal Comune di Fidenza per la riforma della sentenza n. 160/2018 del TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, e, dopo avere, con ordinanza n. 4490/2018, respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado presentata dal Comune di Fidenza in persona del Sindaco *pro tempore*, con successiva sentenza n. 2006/2020 ha respinto l'appello.

La seconda fase è relativa alle spese legali e di lite conseguenti al giudizio

SENT. N. 94/2022/R

per l'ottemperanza della sentenza n. 160/2018 con la quale il TAR Emilia Romagna – Sezione di Parma, aveva annullato il provvedimento conclusivo della prima procedura selettiva, affermando l'obbligo della Commissione esaminatrice di riconvocare il ricorrente per il sostenimento della prova orale.

L'odierno giudizio, quindi, ha esclusivamente ad oggetto il danno indiretto per le spese legali e di giudizio conseguenti al contenzioso amministrativo tra il sig. Malvasi e il Comune di Fidenza, non estendendosi altresì a vicende ad esso successive.

Ne consegue che non rileva appurare se, come affermato con dettagliate argomentazioni dalla difesa del sig. Gilioli, il sig. Malvasi avrebbe comunque dovuto essere escluso dalla procedura. Tali circostanze, infatti, come dalla stessa difesa evidenziato, solo emerse solo successivamente alla conclusione dei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo, nel momento in cui il Comune di Fidenza ha attivato la procedura per l'assunzione e sono quindi irrilevanti al fine di accertare se sia fondata l'azione della Procura regionale finalizzata a dimostrare che gli odierni convenuti avrebbero danneggiato l'ente locale di appartenenza esponendolo al pagamento delle spese di lite e processuali per i giudizi già menzionati.

Le ragioni che avrebbero asseritamente determinato l'impossibilità da parte del sig. Malvasi di assumere servizio nel Comune di Fidenza, infatti, proprio in quanto emerse in un momento successivo rispetto al contenzioso le cui spese sono oggetto dell'odierno giudizio, non hanno né influito in alcun modo sulle determinazioni della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità, dalle quali è scaturito il giudizio amministrativo di merito, né sulle determinazioni del Comune che si sono poste in aperto e consapevole

SENT. N. 94/2022/R

contrasto (consapevolezza a riprova della quale basti ricordare la deliberazione di Giunta comunale n. 105/2020, con la quale il Sindaco aveva esplicitamente affermato "*l'autonomia delle proprie scelte amministrative da ingerenze dell'Autorità giurisdizionale*") con le pronunce del Giudice amministrativo, dando luogo al giudizio di ottemperanza.

Similmente, non rileva accertare se il trattamento economico del sig. Malavasi sarebbe stato o meno a carico del Comune di Fidenza e se, conseguentemente, la sua mancata assunzione si sia tradotta in una maggiore spesa per il Comune, come sostenuto da parte attrice, o in un risparmio, come, invece, affermato dalla difesa dei convenuti con dettagliate argomentazioni.

Innanzitutto, non rileva al fine di escludere la responsabilità dei convenuti per la seconda posta di danno (riconducibile al giudizio di ottemperanza), giacché i risparmi di spesa di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006, come già evidenziato dal Giudice amministrativo, in ogni caso ben avrebbero potuto essere ottenuti con interventi diversi da una riorganizzazione deliberata in violazione delle pronunce del Giudice amministrativo. Inoltre, l'odierno giudizio, come già più volte ricordato, ha ad oggetto esclusivamente il danno indiretto per il Comune di Fidenza per le spese legali e processuali dei giudizi davanti al Giudice amministrativo, e non anche altre poste di danno quali, appunto, eventuali maggiori costi per la mancata assunzione del sig. Malavasi, che, pertanto, esulano dal giudizio.

2. Tanto premesso, il Giudicante deve pronunciarsi preliminarmente sull'eccezione formulata dalla difesa dei convenuti Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide

SENT. N. 94/2022/R

Malvisi, con la quale domanda che sia dichiarata inammissibile, con conseguente espunzione dal fascicolo di causa, la produzione, da parte della Procura regionale, dei documenti sub. 28, 31 e 38, per violazione dell'art. 67, c. 7, C.g.c.

La disposizione in questione, nel testo applicabile *ratione temporis*, in quanto conseguente alla modifica introdotta dal D. Lgs. n. 114/2019, antecedente rispetto alla notifica degli inviti a dedurre agli odierni convenuti, stabilisce testualmente che *“Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”*.

La norma fa esplicito riferimento all’invito a dedurre, successivamente al quale il Pubblico Ministero contabile, a garanzia dell’invitato, non può espletare ulteriori attività istruttorie, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla norma, legate alla necessità di accertare ulteriori elementi di fatto che emergano alla luce delle controdeduzioni o nel caso in cui ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente. In quest’ultima ipotesi, le nuove situazioni non devono esser tali da richiedere l’emissione di un nuovo invito a dedurre e detti nuovi elementi istruttori devono essere comunicati all’invitato.

Nell’odierno giudizio, la disposizione è stata palesemente violata, giacché la necessità di acquisire la documentazione in argomento non è emersa a

seguito delle deduzioni degli invitati.

La produzione dell'integrazione dell'esposto del sig. Malavasi, sub. 28, è datata 29 luglio 2021, è quindi successiva alle notifiche degli inviti a dedurre e antecedente a ogni deduzione; l'ulteriore integrazione sub. 31, in data 11 agosto 2021, è successiva alle sole deduzioni della sig.ra Cagliari e non è in alcun modo ad esse connessa; solo l'ultima integrazione dell'esposto del sig. Malavasi segue le deduzioni. In ogni caso, a prescindere dalla possibilità o meno di ricondurre tali produzioni documentali a situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, è dirimente, ai fini del giudizio di ammissibilità delle stesse, la circostanza che non siano state comunicate agli invitati.

Pertanto, il deposito della documentazione prodotta dalla Procura regionale sub numeri 28, 31 e 38 deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente stralcio degli atti afferenti al fascicolo d'ufficio.

3. L'istanza istruttoria avanzata dalla difesa del convenuto, che chiede l'ammissione della prova testimoniale dev'essere respinta, nel quadro della definizione del perimetro del danno pubblico prodotti.

L'intento che avrebbe manifestato l'avvocato Rutigliano di non richiedere alcun compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito, infatti, non avrebbe comunque alcun valore ai fini del decidere in mancanza di una formale rinuncia da parte sua a detti emolumenti.

Nota peraltro il Giudicante, che resta impregiudicata la possibilità, in capo al P.M., di verificare successivamente, anche a mezzo di appositi controlli della Guardia di Finanza, l'eventuale erogazione di ulteriori pagamenti al citato difensore da ricollegare alla parcella a carico del Comune per la difesa innanzi

al G.A., dai quali ben potrebbe originare una nuova azione di responsabilità erariale.

4. Nel merito, prima di procedere all'esame specifico delle due domande azionate dalla Procura regionale, è utile svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.

Innanzitutto, occorre ricordare che, come correttamente affermato dagli avvocati Conti e De Luca, vi è totale libertà di giudizio di questa Corte rispetto agli accertamenti del Giudice Amministrativo. L'autonomia e la separatezza tra il giudizio di responsabilità amministrativa e quello amministrativo sono piene: il primo prende in esame l'illiceità di comportamenti causativi di danno ingiusto in pregiudizio di Amministrazioni pubbliche; il secondo, cui partecipano il destinatario del provvedimento e l'ente pubblico, è finalizzato ad accertare l'illegittimità di un provvedimento (giudizio sull'atto).

Inoltre, è necessario evidenziare che le dichiarazioni rese alla Procura contabile da un assessore del Comune di Fidenza e da un Consigliere comunale di minoranza a supporto di una presunta forte inimicizia tra il Sindaco di Fidenza e il sig. Malvasi, in quanto assunte in assenza di contraddittorio, non possono essere utilizzate. E' comunque un dato di fatto oggettivo che il Comune di Fidenza (il cui Vertice politico è il Massari), ha pervicacemente ostacolato l'assunzione del sig. Malvasi, con una serie di condotte finalizzate a renderla impossibile, condotte che non si sono fermate neanche a seguito di pronunce dell'Autorità giudiziaria, pur lapidarie nel giudicare il ricorso del sig. Malvasi "manifestamente fondato", pronunce che sono state dapprima impugnate, quindi impunemente disattese.

Così facendo, il Comune di Fidenza ha alimentato un contenzioso nell'ambito

SENT. N. 94/2022/R

del quale era manifesta l'altissima probabilità di risultare soccombente al dichiarato scopo (così, la già menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 105, del 19 giugno 2020) di *“affermare l'autonomia delle proprie scelte amministrative da ingerenze dell'Autorità giurisdizionale”*.

In proposito, non è possibile attribuire alcun valore alle indicazioni dei legali (il cui operato dovrà essere naturalmente valutato, in futuro, nell'attribuzione di incarichi a carattere fiduciario) che hanno giudicato giuridicamente infondate le argomentazioni del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza, suggerendo di impugnare la sentenza del TAR, Sezione di Parma, n. 188/2018. Ciò anche in considerazione della circostanza che uno di loro, l'avvocato Massimo Rutigliano, in tal modo comunque difendeva il proprio operato; l'altro, avvocato Carlo Masi, che ha patrocinato il Comune di Fidenza in appello, aveva l'interesse a sostenere la possibilità che la pronuncia venisse riformata per ottenere il relativo incarico.

E' in casi come questi che ci si deve interrogare in ordine alla terzietà e all'obiettività dei pareri espressi da soggetti appartenenti al Libero Foro.

5. La prima posta di danno azionata dalla Procura regionale ha ad oggetto le spese gravanti sul Comune di Fidenza conseguenti al giudizio di merito in primo e in secondo grado, nonché, rispetto a quest'ultimo, connesse alla richiesta di sospensiva.

La richiesta di rinvio della prova orale presentata dal sig. Malavasi è stata esitata con un diniego operato con nota firmata dal Presidente della Commissione, sig. Gilioli, nonostante la chiara disposizione di cui all'art. 6, c. 3, del d.P.R. n. 487/1994, peraltro recepita dal regolamento dei servizi e degli uffici del Comune di Fidenza, in forza del quale *“Ai candidati che conseguono*

SENT. N. 94/2022/R

l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. [...] L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla".

A fronte della chiara lettera della previsione normativa, nonché dell'evidenza di come la stessa sia posta a tutela dell'interesse del partecipante di poter avere il tempo sufficiente a prepararsi per la prova, non ha pregio alcuno l'argomentazione difensiva del sig. Gilioli, per cui la sentenza sarebbe stata "innovativa": la sentenza si è limitata ad applicare una cristallina disposizione di legge.

Il termine finale previsto per concludere la procedura di selezione, invece, non può che essere considerato ordinario e, comunque, essendo semplicemente posto a garanzia della tempestività dell'azione amministrativa, deve cedere il passo a fronte al diritto del candidato al corretto svolgimento delle prove orali.

Né può essere condiviso quanto affermato dalla difesa del Gilioli, secondo la quale avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovato l'impedimento.

Il motivo defensionale appare manifestamente pretestuoso: il candidato, infatti, aveva esaurientemente motivato la richiesta di differimento sulla base della circostanza che era "*impegnato nel comitato dell'ente fissato in Roma*" e tale richiesta non è stata accolta non in mancanza di una prova dell'impedimento (che, peraltro, il candidato non aveva l'onere né di provare, né di affermare, in quanto avrebbe potuto semplicemente richiamare la necessità che fosse rispettato il termine di 20 giorni previsto dalla normativa), bensì motivando il diniego sulla base delle condizioni previste dal bando.

SENT. N. 94/2022/R

Palesamente infondata è, altresì, l'argomentazione, sviluppata dalla difesa del sig. Gilioli, secondo cui la compensazione delle spese operata dal TAR in fase cautelare, nonché la condanna in via definitiva, per un importo che la difesa considera lieve, dimostrerebbe che il Giudice amministrativo avrebbe valutato come non censurabile, seppur illegittimo, il comportamento dell'Amministrazione.

In realtà, nessun argomento in merito alla riprovevolezza della condotta degli Amministratori può essere desunto dalla quantificazione delle spese legali, in quanto quest'ultima viene operata allo scopo di rifondere la parte vittoriosa delle spese sostenute, e non certo in un'ottica sanzionatoria dell'operato dei pubblici agenti. Peraltro, la liquidazione di € 1.500,00, oltre accessori, di spese legali riconosciute ad esito del primo grado non sembra irrisoria, mentre l'importo di € 5.000,00, oltre accessori, conseguente al giudizio di appello sul merito pare, al contrario, rilevante,

Per tutto quanto sopra evidenziato, era ampiamente prevedibile che l'esclusione del sig. Malvasi dalla procedura selettiva in argomento sarebbe stata considerata illegittima dall'adito Giudice Amministrativo.

Occorre, quindi, esaminare la posizione dei due convenuti, chiamati a rispondere dalla Procura contabile regionale per tale posta di danno, allo scopo di accertare se abbiano e, in caso affermativo in che misura, contribuito a cagionare detto danno con una condotta assistita dall'elemento psicologico necessario a configurare la loro responsabilità erariale.

La domanda proposta nei confronti del sig. Marco Giorgi, componente della Commissione di esame, non merita accoglimento.

Come correttamente rilevato dalla difesa di quest'ultimo, infatti, parte attrice

SENT. N. 94/2022/R

non ha dimostrato che l'incolpato fosse a conoscenza dell'istanza del sig.

Malavasi finalizzata a chiedere il rinvio della data per lo svolgimento della

prova di esame, ma, come già evidenziato, si è limitata ad affermare che, non

avendo il sig. Giorgi accennato in sede di controdeduzioni alle e-mail di

Malavasi, "*ritiene questa Procura che ne fosse a conoscenza*".

La Procura contabile differenzia la posizione del sig. Giorgi da quella dell'altro

componente della Commissione (sig.ra Elena Cagliari, non citata in giudizio),

essenzialmente sulla base della circostanza che quest'ultima ha affermato

che non le era stata mostrata la richiesta di rinvio del sig. Malavasi, mentre il

Giorgi semplicemente non ha fatto alcun riferimento alla stessa nel difendersi.

Dalla richiesta di rinvio e dalla successiva presa d'atto del diniego del rinvio

trasmesse dal sig. Malavasi, peraltro, non si evince il destinatario; inoltre, il

Presidente della Commissione, nel negare il differimento della prova orale, ha

trasmesso una nota dalla quale non si evince l'eventuale collegialità della

decisione (in essa, infatti, è scritto "Con la presente [...] si comunica che le

condizioni previste dal bando [...] impediscono di aderire alla sua richiesta")

che, pertanto, ben potrebbe essere stata adottata dal solo Presidente della

Commissione. Parimenti, Parte attrice non ha provato che il Presidente abbia

messo conoscenza della richiesta di rinvio i due altri componenti della

commissione. Né consente di arrivare a diverse conclusioni il verbale, nel

quale è semplicemente indicato che "*alle ore 16.30 la commissione constatata*

che il candidato ammesso non si è presentato alla prova orale", senza alcuna

menzione in merito alla richiesta, del sig. Malavasi, di un rinvio della data degli

orali.

In assenza quindi di una prova, quantomeno indiziaria, da parte della Procura,

SENT. N. 94/2022/R

della conoscenza, da parte del sig. Giorgi, dell'istanza del sig. Malavasi finalizzata a chiedere il rinvio della prova d'esame, non vi sono i presupposti per affermarne la responsabilità.

Diversa, invece, la posizione del sig. Gilioli.

È innanzitutto evidente il suo contributo causale, in quanto Presidente della Commissione di concorso, alla determinazione del danno.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico che ha connotato la sua condotta, esso dev'essere ricondotto alla colpa grave, non concretizzandosi pienamente nei suoi confronti la prova dell'elemento doloso a suo carico.

Emerge dagli atti, infatti, l'inescusabile negligenza che ha caratterizzato la decisione del sig. Gilioli di non differire la data della prova orale, nonostante dal chiaro dettato normativo emergesse la necessità di rispettare il termine di venti giorni tra la comunicazione della prova orale e lo svolgimento della stessa, quantunque il sig. Malavasi avesse trasmesso una richiesta motivata.

Per inciso, è utile ricordare come, a fronte della previsione normativa del termine di 20 giorni, al candidato fossero stati assegnati solo 7 giorni.

La difesa del sig. Gilioli evidenzia come la decisione di difendere l'operato della Commissione nei due gradi di giudizio non spettasse a lui.

In proposito, questo Collegio reputa corretto valutare l'apporto causale della condotta del sig. Gilioli, distinguendo tra il danno conseguente alle spese che ha sostenuto il Comune di Fidenza per resistere in giudizio in primo grado e quelle relative al secondo.

Giurisprudenza contabile ha affermato che la decisione da parte di un ente pubblico di resistere in giudizio può trovare fondamento nel convincimento circa la correttezza dell'operato dei propri dipendenti (cfr. Sez. Giur.

SENT. N. 94/2022/R

Lombardia, sent. n. 217/2019); ciò, a parere di questo Collegio può essere affermato anche lì ove lo stesso potrebbe apparire *prima facie* viziato.

Tuttavia, un discorso diverso dev'essere fatto in merito alla decisione del Comune di Fidenza di impugnare una sentenza correttamente motivata e che qualificava come "manifestamente fondato" il ricorso del sig. Malavasi. Tale decisione, pur non essendo tale da interrompere il nesso causale tra la condotta della Commissione di esame e l'evento dannoso relativo alle spese sostenute dal Comune di Fidenza per appellare la più volte menzionata sentenza del Giudice Amministrativo di primo grado, fa emergere una concausalità nella determinazione del danno. Ragionevolmente, il sig. Massari, che in quanto Sindaco di Fidenza era deputato a decidere se promuovere o resistere a una lite, ben avrebbe potuto scegliere di non ricorrere in secondo grado, così limitando i danni subiti dal Comune. Di tale apporto causale la Procura regionale non ha ritenuto di tenere conto nell'atto di citazione, in quanto al Sindaco pro tempore Andrea Massari ha solo imputato la seconda posta di danno (quella relativa al giudizio di ottemperanza), senza chiamarlo a rispondere *pro quota* della prima posta, nonostante la decisività nel decidere se promuovere o resistere alle liti.

In altre parole, la decisione di un ente pubblico di resistere in giudizio e di difendere l'operato dei propri organi è in linea di massima comunque in qualche misura comprensibile anche lì ove lo stesso possa apparire viziato, e sembra pertanto poter rientrare nell'ambito del merito di una scelta, con conseguente insindacabilità della stessa da parte dell'Autorità giudiziaria in forza del disposto di cui all'art. 1, c. 1 della L. n. 20/1994, e conseguente riconducibilità dell'eventuale danno per le spese legali all'organo

SENT. N. 94/2022/R

amministrativo responsabile dell'attività dannosa. Al contrario, la pervicace ostinazione nel difendere condotte già state palesemente sconfessate dall'Autorità giudiziaria in primo grado (che ha stigmatizzato le illegittimità continuate da parte dell'Ente locale) esula dal merito delle scelte discrezionali e va ricondotta alla lite temeraria, con evidente vizio, per manifesta illegittimità, della decisione di agire in giudizio che, pertanto, risulta viziata e, nel caso *de quo*, dannosa.

Pertanto, le spese legali sostenute dal Comune di Fidenza per appellare la sentenza di merito del TAR Emilia Romagna (Sezione di Parma), sono causalmente riconducibili, *pro quota*, sia alle decisioni assunte dalla Commissione di concorso, che alla scelta del Sindaco di ricorrere in appello.

Questa Corte, quindi, nel determinare la somma da porre a carico del sig. Gilioli, chiamato a risponderne dalla Procura regionale, deve tenere conto del concorso causale (in via astratta) del comportamento del Massari, Sindaco *protempore*, senza una correlativa imputazione della parte della prima posta di danno contestata, in armonia con il principio processuale della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. La Procura, infatti, per la prima posta di danno ha chiamato a rispondere solo i componenti della Commissione; con le conclusioni dell'atto di citazione, infatti, chiede che i convenuti siano condannati “[...] *al pagamento della somma complessiva di [...] divisa in due diverse partite di danno [...] e ripartita tra i soggetti responsabili come precisato nel paragrafo conclusivo, e comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta*”.

Per quanto sopra esposto, ritiene il Giudicante che il danno conseguente alle

SENT. N. 94/2022/R

spese sostenute per appellare la decisione di primo grado possa essere addebitato solo al 50% ai componenti la Commissione, tenendo conto di una valutazione virtuale del contributo causale del Sindaco *protempore* alla determinazione dello stesso pari al restante 50%.

6. La seconda posta di danno oggetto di domanda attorea è invece relativa alle spese di lite e processuali sostenute dal Comune di Fidenza per resistere al giudizio di ottemperanza sul ricorso proposto dal sig. Malavasi, nonché, successivamente, per appellare la sentenza n. 188/2018 del TAR Emilia Romagna.

La condotta tenuta dai vertici del Comune di Fidenza, nell'occorso, è stata improntata alla massima sprezzante negligenza, lasciando trasparire una pervicace volontà di ostacolare in ogni modo l'assunzione del sig. Malavasi, impegnando a tal fine tutte le risorse a disposizione dell'Ente locale che, invece, avrebbero dovuto essere utilizzate per perseguire finalità di pubblico interesse.

Come ben evidenziato dal TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 188/2018, il Comune di Fidenza, a seguito dell'ordinanza (cautelare) n. 9/2018 e della sentenza n. 160/2018 TAR Emilia Romagna, a seguito di cui l'Ente locale avrebbe dovuto riconvocare il ricorrente per fargli sostenere la prova orale, non solo non ha emesso alcun provvedimento per darvi esecuzione, omettendo di riconvocarlo, ma ha posto in essere atti finalizzati a vanificare la decisione del Giudice Amministrativo.

Il sig. Gilioli ha reso il parere di regolarità sulla proposta di deliberazione di Giunta, non solo dando giuridico sostegno a una proposta di atto palesemente irregolare, in quanto si poneva in aperto contrasto con l'ordinanza cautelare

SENT. N. 94/2022/R

del TAR n. 9/2018, ma anche in una situazione di palese vizio per conflitto di interessi.

Va notato, nel descritto scenario, che quest'ultimo ha successivamente tratto beneficio in termini di carriera ed economici dalla riorganizzazione, venendo nominato responsabile dei servizi amministrativi. Com'è noto, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. n. 62/2013, prescrive ai pubblici dipendenti (art. 7) l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri; ciò, anche in presenza, come specificato dal precedente art. 6, c. 2, di una situazione di conflitto meramente potenziale. È evidente come, nel caso in questione, il sig. Gilioli non poteva in alcun modo assicurare l'imparzialità necessaria a rendere il parere serenamente.

A tutela della necessaria terzietà della P.A. è posto l'obbligo di astensione dei soggetti interessati, potenzialmente in posizione di trarre un vantaggio dalla riorganizzazione deliberata.

A fronte dell'accertata elusione di una pronuncia dell'Autorità giudiziaria e dell'omessa astensione nonostante il conflitto di interessi, non ha alcun rilievo argomentare circa il risparmio di spesa pretestuosamente asserito dalla difesa del Gilioli. La giurisprudenza amministrativa, infatti, a tutela dell'imparzialità dell'azione pubblica, afferma che vi è obbligo di astensione da parte degli agenti pubblici in conflitto di interessi, con conseguente illegittimità degli atti adottati in mancanza della stessa, *“anche nelle situazioni in cui la deliberazione sia in concreto quella più utile per il perseguimento del pubblico interesse”* (cfr. TAR Lombardia, Sez. IV, sent. n. 1137/2013).

Il Gilioli avrebbe quindi avuto l'obbligo di astenersi, evitando di rendere il

SENT. N. 94/2022/R

parere; ciò, a parte la considerazione, già svolta nella perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio, per cui la deliberazione della Giunta che ha rivisto l'assetto organizzativo del Comune rileva in questo giudizio per aver trascinato l'Ente locale in un dispendioso ed evitabile giudizio di ottemperanza, a prescindere dagli ulteriori effetti della deliberazione in termini di risparmio o aggravio di spesa.

Similmente, non ha pregio l'affermazione per la quale il Comune avrebbe conservato la possibilità di rivedere l'assetto organizzativo. Le scelte discrezionali assunte dalle Pubbliche Amministrazioni, infatti, sono insindacabili nel merito; è nella sostanza insindacabile la scelta operata da un ente pubblico tra più scelte tutte ugualmente legittime. Tale non è, tuttavia, una scelta che si ponga in violazione, o quantomeno in elusione di una pronuncia dell'Autorità giudiziaria. Diversamente opinando, del resto, il ricorso a quest'ultima non avrebbe alcuna utilità.

Né rileva la circostanza che, come eccepito dalla difesa del Sindaco Massari e degli Assessori, la delibera di Giunta si sia posta in contrasto con l'ordinanza n. 9/2018, pronunciata dal TAR Emilia Romagna sulla richiesta di sospensiva e non anche con la sentenza di merito che non era stata ancora depositata (non è certo superfluo evidenziare che la delibera in argomento è stata approvata il 6 giugno 2018, quindi successivamente all'udienza pubblica di discussione della causa, tenutasi il 23 maggio 2018).

L'ordinanza sopramenzionata prevedeva, infatti, la sospensione dell'efficacia dell'esito della procedura della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria oggetto dell'odierno giudizio.

Il giudizio di responsabilità amministrativa non ha ad oggetto, come noto, la

SENT. N. 94/2022/R

legittimità formale di atti, ma le condotte dei soggetti legati da pubblico servizio, che assumono rilievo ove siano antiggiuridiche e dannose per l'Erario.

Non vi è dubbio che, a fronte di una sospensiva deliberata dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito di un giudizio che non poteva non essere noto a Sindaco ed assessori, nell'attesa dell'imminente deposito della sentenza di merito, l'approvazione di una delibera il cui contenuto era tale da vanificare la riapertura della procedura di mobilità non può che essere considerato antiggiuridica, in quanto assunta se non in violazione, quantomeno in sostanziale elusione della decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Da ultimo, non può essere accolta l'argomentazione difensiva prospettata dall'avv. De Luca secondo la quale, poiché la sospensiva stabiliva solo il diritto del ricorrente a sostenere la prova orale e non all'assunzione, ben avrebbe potuto il Comune rivedere la propria organizzazione. Ancora una volta, infatti, occorre rimarcare che riorganizzare la struttura dell'Ente, sopprimendo il posto già oggetto della procedura selettiva alla quale aveva partecipato il sig. Malavasi, poneva il Comune di Fidenza nell'impossibilità di ottemperare all'ordine del TAR di convocare il sig. Malavasi per sostenere la prova orale.

Affermata l'antigiuridicità delle condotte del Sindaco Massari, del Gilioli e degli Assessori, occorre verificare l'elemento psicologico che ha caratterizzato tali condotte, poste in essere nella seconda fase delineata dall'atto di citazione, e che la Procura regionale ritiene in via principale di ricostruire in termini di dolo.

Pur in presenza di comportamenti che ragionevolmente parrebbero essere stati finalizzati ad impedire al sig. Malavasi di superare la procedura selettiva indetta dal Comune, non si concretizza comunque dagli atti con sufficiente certezza, pur sussistendo in tal senso più di un indizio, la prova del dolo dei

SENT. N. 94/2022/R

convenuti. Non è in dubbio, al contrario, la sussistenza della colpa grave, giacché una minima diligenza avrebbe dovuto indurre i convenuti a dare esecuzione alla chiara e ineccepibile pronuncia del TAR Emilia Romagna n. 319/2017, senza esporre il Comune alle spese conseguenti a un giudizio di ottemperanza.

7. In merito alla quantificazione del danno, innanzitutto il Collegio deve esaminare quanto affermato dalla difesa dei convenuti Andrea Massari, Valentino Raminzoni, Maria Pia Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi, secondo i quali si dovrebbe tenere conto del fatto che l'avvocato Massimo Rutigliano avrebbe rappresentato verbalmente che la propria intenzione di non richiedere le somme ancora a lui dovute.

Ne consegue che Parte attrice avrebbe erroneamente quantificato il danno.

In questo quadro, giova rammentare che la responsabilità erariale è condizionata dalla prova di un danno certo, concreto ed attuale.

Se è vero che, come già accennato nel rigettare l'istanza istruttoria, nessun rilievo può essere attribuito all'intenzione che l'avvocato Rutigliano avrebbe manifestato oralmente di non voler riscuotere le somme non corrispostegli in mancanza di una formale rinuncia, è altresì da considerare che, in mancanza del pagamento delle parcelle in favore dello stesso, il danno derivante dalle poste non ancora erogate manca del requisito dell'attualità e della irreversibilità. Peraltro, basterebbe considerare che, se effettivamente l'avvocato Rutigliano rinunciasse alle somme non ancora riscosse, un'eventuale condanna degli odierni convenuti a un danno comprendente tale importo si concretizzerebbe in un inammissibile arricchimento per il Comune.

Il danno dev'essere quantificato in una somma che non può tenere conto delle

SENT. N. 94/2022/R

somme non erogate all'avv. Massimo Rutigliano (pari a € 3.552,64 con riferimento al giudizio di appello nel merito e a € 4.377,36 euro con riferimento alla seconda fase, quella dell'ottemperanza), ovviamente rimanendo impregiudicata sulle stesse un'eventuale futura azione della Procura, senza alcuna preclusione in ordine a eventuali accertamenti, anche a mezzo della Guardia di Finanza, con riferimento a pagamenti in favore del summenzionato legale.

Il danno sofferto dal Comune di Fidenza in riferimento al giudizio di merito, quindi alla prima posta di danno azionata dalla Procura regionale, ammonta quindi a € 7.335,12 per il primo grado e a € 10.427,56 per l'appello; per un totale, quindi, di € 17.762,68.

In conclusione, il sig. Alberto Gilioli dev'essere condannato a risarcire al Comune di Fidenza la somma di € 5.868,09, pari all'80% delle spese gravate sul Comune di Fidenza ad esito del primo grado del giudizio in analisi (quota pari al suo apporto causale al danno cagionato all'Ente locale sopra menzionato). Ciò, poiché è necessario tenere conto del contributo causale riconducibile agli altri due componenti la Commissione, uno dei quali non citato in giudizio (la sig.ra Elena Cagliari) e l'altro (sig. Marco Giorgi), citato, ma ritenuto da questa Sezione non responsabile del danno erariale in mancanza della prova in merito alla sua conoscenza della richiesta di rinvio dell'esame orale da parte del sig. Malavasi.

Il medesimo Gilioli deve altresì risarcire il 40% delle somme già pagate dal comune in argomento in riferimento al grado di appello del giudizio di merito, pari a € 4.171.02. Ciò in quanto, come già evidenziato, il 50% di tale danno dev'essere imputato virtualmente al Sindaco *protempore*; sulla somma

SENT. N. 94/2022/R

rimanente deve operarsi l'ulteriore decurtazione del 20%, con riferimento all'imputabilità agli altri due componenti della Commissione.

Per quanto riguarda quest'ultima posta di danno, nel rispetto della domanda attorea, non può essere condannato il Sindaco Massari, in quanto parte attrice evoca in giudizio solo i signori Gilioli e Giorgi.

Per quanto sopra, in riferimento alla prima domanda attorea il sig. Gilioli deve risarcire l'importo di € 10.039,11.

Rispetto a tale importo non si ravvisano né i presupposti soggettivi né oggettivi per poter esercitare il potere riduttivo dell'addebito.

Il danno invece riconducibile al giudizio di ottemperanza è pari a € 9.973,80.

Nello scrutinare la posizione degli Assessori questo Collegio ritiene che l'apporto causale dagli stessi dato all'illegittima riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune, derivante dalla mera partecipazione alla Giunta nell'ambito della quale è stata adottata la delibera n. 126, del 6 giugno 2018, sia comunque del tutto residuale rispetto a quello riconducibile al Sindaco e al Dirigente Gilioli; ne consegue che è congruo stabilirne la condanna all'8% del danno, pari a € 797,90 cadauno.

La richiesta attorea nei confronti del Sindaco Andrea Massari, nella misura del 25%, pari a € 2.493,45 e del sig. Alberto Gilioli, nella misura del 15%, pari a € 1.496,07 può, invece, trovare pieno accoglimento in ragione del rispettivo apporto causale. Il Sindaco, per aver presieduto e indirizzato la discussione nella seduta di Giunta nel corso della quale è stata adottata la delibera n. 126/2018, che ha aggiornato la struttura organizzativa del Comune e per aver adottato il decreto n. 29, del 24 luglio 2018, con il quale ha attribuito in via definitiva all'arch. Gilioli anche la responsabilità e le competenze gestorie del

SENT. N. 94/2022/R

settore amministrativo del Comune, in violazione di quanto disposto dal Giudice Amministrativo. Il sig. Gilioli, invece, per aver reso il parere di regolarità rispetto alla delibera di Giunta, peraltro omettendo di astenersi pur trovandosi in evidente situazione di conflitto di interessi.

Per completezza, si evidenzia che questo Collegio, non potendo decidere oltre i limiti delle domande in ragione del disposto di cui all'art. 101, c. 3 del C.g.c., considerata la richiesta attorea, per cui *“laddove venga ritenuto sussistere l'elemento della colpa grave si ritiene che il Sindaco Massari Andrea debba rispondere nella misura del 25% del danno, il dirigente Gilioli Alberto nella misura del 15%, mentre il restante 60% vada suddiviso in parti uguali (12% del totale), tra gli assessori”*, comunque non potrebbe imputare ai signori Massari e Gilioli una quota del danno superiore a quella prospettata dalla Procura regionale.

Su tutte le somme oggetto di condanna i convenuti sono altresì chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria dalle singole date di erogazione delle somme fino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

DICHIARA INAMMISSIBILE

Il deposito della documentazione prodotta dalla Procura regionale come da documenti numeri 28, 31 e 38, che viene stralciata dal fascicolo d'ufficio;

ASSOLVE

il sig. Marco Giorgi dall'addebito contestatogli e liquida in suo favore le spese legali, a carico del Comune di Fidenza, in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro);

ACCOGLIE PARZIALMENTE

come da motivazione, la domanda attorea nei confronti dei seguenti convenuti che condanna, come segue:

- il sig. Alberto Gilioli al pagamento dell'importo di € 11.535,18 (undicimilacinquecentotrentacinque/18 euro);

- il sig. Andrea Massari al pagamento dell'importo di € 2.493,45 (duemilaquattrocentonovantatre/45 euro);

- i sigg. Valentino Raminzoni, Maria Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi al pagamento dell'importo di € 797,90 (settecentonovantasette/90 euro) cadauno.

Sulle somme di cui sopra, che dovranno essere corrisposte in favore del Comune di Fidenza (PR), andranno altresì corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data dei singoli pagamenti sino al deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito fino al soddisfo.

Le spese di giudizio relative alle posizioni dei convenuti di cui sopra sono ripartite come segue:

- il 60% a carico del sig. Alberto Gilioli;

- il 20% a carico del sig. Andrea Massari;

- 4% cadauno a carico dei sigg. Valentino Raminzoni, Maria Bariggi, Franco Amigoni, Alessia Frangipane e Davide Malvisi.

SENT. N. 94/2022/R

Tali spese si liquidano in euro 448,00

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2022, tenuta da remoto.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Marcovalerio POZZATO

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2022

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente